

REGOLAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI

TITOLO I ISTITUZIONE, FINALITÀ, CARATTERISTICHE

Art.1 Istituzione

Il

contenute nel presente Regolamento che sono integrative della Legge Regionale citata, nonché dallo Statuto del Comune di Nerola.

Art.2

Allo scopo di promuovere le relazioni interpersonali fra gli anziani e fra questi e i cittadini delle comunità esistenti sul territorio, le attività del Centro si articolano secondo i seguenti indirizzi

- a) strutturazione ed arredamento del Centro in modo che possano trovarsi a proprio agio, anche per attività specifiche, sia le donne sia gli uomini anziani;
- b) servizi sociali, sanitari e culturali del territorio (case di riposo, case albergo, comunità alloggio, centri diurni, centri polivalenti.. servizi culturali e ricreativi);
- e) attività culturali, come turismo sociale mediante visita di organizzazioni di servizi di viaggio e ristoro;
- d) partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, ad avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi in genere;
- e) sviluppo attività ludico motorie, di gruppi artistici in campo musicale, recitativo, poetico, letterario ecc.;
- f) iniziative per i portatori di mestie
- g) iniziative per la raccolta e trasmissione delle memorie di vita degli anziani come singoli e come collettività, soprattutto verso le scuole;
- h) iniziative su temi specifici della terza età;
- i)
- j)
- k) ogni altra attività compatibile con le finalità del Centro Sociale Anziani.

Art.

- 4) gli invalidi civili non equiparati agli anziani dalla Legge Regionale n° 11/76;
- 5) i soci simpatizzanti.

Art.4 Diritti dei soci

Ai soci di cui ai punti 1 presente Regolamento spettano:

- a) contributi statali, regionali, provinciali e comunali;
- b) rato attivo e passivo.

I soci di cui ai punti 3) e 4) sono soci simpatizzanti.

Essi posso

hanno diritto ai contributi pubblici riservati dalla Legge agli anziani residenti. Usufruiscono delle strutture del Centro tutti gli iscritti.

I soci che non procedono tale qualità.

TITOLO II ORGANI DEL CENTRO E LORO FUNZIONI

Art.5 Organi

Sono Organi del Centro Sociale Anziani:

- il Comitato di gestione;
- il Presidente

I componenti degli organi di gestione hanno il dovere di rispettare le leggi, il presente Regolamento,

Capo I L'assemblea dei soci

Art.6 Composizione e poteri

presente Regolamento in regola

Essa ha il compito di:

- eleggere il Comitato di gestione;
- approvare il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo predisposti dal Comitato di gestione;
- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Comitato di gestione;
- approvare le proposte di modifica del Regolamento formulate dal Comitato di gestione.

Art.7

naria:

- 1) per approvare il bilancio di previsione e il programma annuale delle attività;
- 2) per approvare il rendiconto consuntivo.

Essa può essere convocata, in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata, ogni qualvolta lo si ritenga necessario, da parte:

- del Comitato di gestione;
- del Sindaco o suo delegato;

di un numero di soci pari al 10% degli iscritti.

trattare esposto nei locali del Centro ed in altre sedi che ne garantiscano sufficiente pubblicità, almeno cinque giorni prima della seduta.

aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno a distanza di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

il Presidente, il Sindaco o il suo delegato possono invitare a partecipare alla riunione esperti in materia. Il delegato partecipa di diritto ad essa. Il Comitato di gestione, il Presidente, il Sindaco o il suo delegato possono invitare a partecipare alla riunione esperti in materia.

Capo II – Il Comitato di gestione

Art.8 Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da sette membri:

il Sindaco o suo delegato;
n° 6 componenti

I sei membri anziani del Comitato di gestione durano in carica tre anni con possibilità di essere rieletti.

Un componente che per tre volte consecutive risulti assente senza giustificato motivo è considerato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti disponibile. Analogamente si procederà nel caso in cui durante la carica un componente esca dal Comitato per dimissioni o per altri motivi.

Art.9 Poteri del Comitato

Il Comitato di gestione ha il compito di:

eleggere in prima seduta il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
predisporre il programma delle attività;
eseguire detto programma approvato dall'Assemblea del centro Anziani e dalla Giunta Comunale;
approvare le spese relative al Centro Sociale;
deliberare in materia di utilizzazione dei locali del Centro, apertura e chiusura di essi e prezzi dello spaccio interno;
predisporre il regolamento interno da presentare all'Assemblea per approvazione;
predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo del Centro;
predisporre proposte di modifica del presente Regolamento da presentare in Assemblea.

Art.10 Funzionamento

Il Comitato di gestione si riunisce di norma una volta al mese. Può essere convocato, oltre che dal Presidente, da tre membri in carica.

Il Comitato è validamente costituito se sono presenti alla riunione la metà più uno dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o del suo delegato.

Capo III Il Presidente

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto fra i componenti del Comitato di gestione nella prima seduta successiva a

damento generale dello stesso.

Coordina le diverse attività.

Art.12 Poteri

Il Presidente ha il compito di:

convocare e presiedere le sedute

;

curare i rapporti co

effettuare i pagamenti di spese deliberate dal Comitato;

tato nella prima seduta utile;

rendere pubblici tutti gli atti di interesse generale.

Capo IV – Vicepresidente e Segretario

Art.13 Vicepresidente e Segretario

nte.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione, tiene i libri contabili, assiste alle sedute
ffigge al Centro

I pagamenti delle spese, vanno effettuati congiuntamente da Presidente e Segretario.

TITOLO III CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Art.14 Fondi del Centro

attività del Centro è finanziata da:

contributo del Comune;

con

contributi privati;

e dei soci;

contributi di associazioni culturali, ricreative, sociali;

iniziative di autofinanziamento;

I contributi confluiscono in un unico fondo; essi devono essere depositati su un libretto bancario nominativo intestato al Centro Sociale Anziani o c/c postale intestato

Le operazioni su tale libretto devono essere effettuate congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

dà diritto al rinnovo del tesseramento.

I fondi del Centro dovranno essere impiegati per realizzare le attività programmate, nonché per ogni altra attività compatibile con il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 15 Norme sulla contabilità

inanziario del Centro inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

contabilità di cassa tenuta dal Segretario. Ogni spesa deve essere comprovata da regolare documento nel rispetto della normativa fiscale.

Ogni anno

per l

autofina

uto che si richiede al Comune. In tale atto il fondo di cassa non potrà risultare superiore a Lire 2.000.000. Esso servirà per spese di cancelleria e piccole riparazioni delle dotazioni del Centro.

Tali atti vanno presentati al Sindaco di norma entro il 30 novembre di ogni anno, fatta salva la facoltà del Sindaco di richiederli anche prima se necessario.

A partire dal mese di marzo, alla fine di ogni trimestre, il Comitato di gestione predisporrà un conto riepilogativo delle entrate e delle spese relative a ciascun periodo (gennaio marzo; aprile giugno; luglio settembre; ottobre dicembre) e lo presenterà al Sindaco.

Il Sindaco trasmetterà tale atto al Revisore dei conti del Comune affinché esso venga sottoposto a controllo a norma dello Statuto Comunale.

attraverso tali conti riepilogativi.

logativo di tutte le entrate e le

spese rela

d

aio successivo.

Esso dovrà essere trasmesso al Revisore dei conti del Comune per essere sottoposto a controllo a

del Consiglio Comunale nella prima seduta utile e in ogni modo non oltre 60 giorni dal deposito dello stesso in Comune.

TITOLO IV L AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.16 Compiti e poteri

ministrazione Comunale è tenuta:

alla manutenzione dei locali del Centro;

alla fornitura delle attrezzature necessarie alle attività del Centro:

i contributi statali,

regionali e provinciali ricevuti;

a vigilare che le attività del Centro si svolgano nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e del presente regolamento.

Essa ha il potere di:

programmare gli interventi a favore della popolazione anziana sulla base dei contributi statali, regionali e provinciali;

approvare e, se lo reputa opportuno, proporre di modificare il programma delle attività del Centro;

inviare direttive agli organi del Centro circa le modalità di gestione di esso e il rispetto della normativa in materia;
sanzionare i comportamenti illegittimi degli organi di gestione del Centro;
approvare e modificare il Regolamento del Centro Sociale.

TITOLO V NORME SULLE ELEZIONI

Art.17

Sono elettori e possono essere eletti, purché residenti, gli anziani, gli invalidi a loro equiparati dalla L.R. n° 11/76 art. 11, nonché i portatori di handicap maggiorenni che siano soci del Centro, in regola cedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Il diritto di voto va esercitato personalmente.

Sindaco e Consigliere Comunale.

Non sono eleggibili coloro i quali, con motivato provvedimento del Sindaco siano stati rimossi dalla carica.

In caso di decadenza, dimissioni o destituzione di uno o più membri del Comitato di gestione si procederà a surroga degli stessi con i primi dei non eletti necessari a ricostituire il Comitato. Qualora venissero a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si procederà a nuove elezioni secondo le norme seguenti.

Art. 18 Modalità di svolgimento delle elezioni

Al termine di ogni mandato della durata di tre anni, entro il mese successivo, dovranno svolgersi le elezioni per il rinnovo del Comitato di gestione.

Nel periodo intercorrente fra la scadenza del mandato e la nomina degli eletti, rimane in carica il precedente Comitato con poteri di amministrazione.

Le elezioni del Comitato di gestione, tramite il personale comunale assegnato al Centro Sociale.

Art.19

Ogni anno, entro il 31 gennaio,

si procederà a nuove elezioni o no

Art.20

Le votazioni avverranno a presentazione di candidature ad unica lista. In caso di mancanza di candidati, si procederà a nuove elezioni.

Ciascun socio potrà esprimere due preferenze. Risulteranno eletti n° 6 candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Art.21

Alla scadenza di ogni mandato, il Sindaco, con proprio atto:

- a) stabilirà la data di svolgimento delle votazioni;
 - b) stabilirà la data entro la quale potranno essere presentate le candidature, su apposito modello,
-
- A. rilascerà apposita ricevuta e inserirà le candidature nella lista unica per ordine alfabetico. In caso
 - B. predisporrà la stampa della lista unica su apposito modello;
 - C. affiggerà apposito manifesto edure
relative alle elezioni, compresa la data di esse;
 - D. nominerà il seggio elettorale secondo il successivo art. 22.

Art.22

Il seggio che sarà composto da:

Presidente del seggio;
n° 2 scrutatori;

I nominativi saranno estratti a sorte tra i soci aventi diritto al voto che avranno dichiarato la propria disponibilità; in caso di nessuna disponibilità si provvederà con estrazione a sorte tra tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

Il Responsabile del Centro Sociale o suo delegato assisterà i componenti del seggio in tutte le operazioni.

Art.23

Il il
verbale e tutta la documentazione.

manifesto con i risultati delle elezioni e la proclamazione degli eletti. Il Presidente in carica, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, provvederà a convocare il nuovo Comitato per

Art.24

Il parte del Consiglio Comunale.
Esso abroga totalmente quello precedentemente vigente.
Una copia dello stesso dovrà essere affissa nei locali del Centro Sociale affinché tutti i soci ne possano prendere visione.